



Le unioni civili

Con l'entrata in vigore della **legge Cirinnà** (legge n. 76/2016) anche in Italia sono state regolamentate le unioni civili sia tra coppie dello stesso sesso sia tra coppie eterosessuali, attraverso due differenti istituti giuridici: le unioni civili propriamente dette e i contratti di convivenza. Si tratta di una legge molto contrastata, risultato di un percorso lungo e pieno di ostacoli, che è passato attraverso diverse proposte di legge naufragate e l'istituzione, in molti Comuni, di appositi Registri delle Unioni Civili.

Unioni civili propriamente dette

L'unione civile è l'istituto giuridico attraverso cui la legislazione italiana riconosce le coppie formate da persone dello stesso sesso. Può essere costituita da due persone maggiorenni, attraverso una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile (alla presenza di due testimoni) e la conseguente registrazione nell'Archivio di Stato Civile. Attraverso la sua costituzione le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri, in particolare l'obbligo all'assistenza morale e materiale (in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro) e alla coabitazione (deve essere concordato un indirizzo in cui fissare la residenza comune). Diversamente dal matrimonio non sono, però, previsti obblighi di fedeltà e collaborazione reciproca. Le parti possono anche stabilire di scegliere un cognome comune (tra i loro), antepoendolo o posponendolo al proprio, senza vincoli. Le unioni civili sono differenti dal matrimonio, ma ad esso sono giuridicamente equiparate per estendere anche alle coppie dello stesso sesso i diritti e i doveri previsti dal matrimonio civile. A questo fine, la legge stabilisce che in tutti gli atti normativi (leggi, regolamenti, atti amministrativi, contratti, ecc.) le disposizioni

AA. VV.
Le basi di
diritto ed
economia
nell'orga-
nizzazione
del lavoro





editrice
san marco



contenenti parole come coniuge, coniugi, marito o moglie siano applicate anche ad ognuna delle parti dell'unione civile. Ciò significa estendere alle coppie dello stesso sesso i diritti sociali, fiscali e patrimoniali (reversibilità della pensione, diritti di successione, permessi per lutto o assistenza al coniuge malato, ecc.) previsti dapprima esclusivamente per le coppie eterosessuali.

Le unioni civili si sciolgono d'ufficio per morte di una delle parti, condanne per specifiche tipologie di reati o sentenze di rettifica di attribuzione di sesso; in questo caso, se si vuole continuare a tutelare l'unione è necessario procedere con il matrimonio civile. È possibile, inoltre, sciogliere l'unione attraverso separazione consensuale o unilaterale; il procedimento può svolgersi di fronte all'ufficiale di stato civile (modo semplificato, con scioglimento effettivo in 3 mesi dalla richiesta) o in sede giudiziale (come avviene per i matrimoni) seguendo le norme in vigore per il divorzio.

La legge si applica anche alle coppie che hanno contratto il matrimonio (o istituto equiparabile) all'estero.

Contratti di convivenza

Le legge Cirinnà consente anche di regolamentare le convivenze di fatto tra coppie eterosessuali, non vincolate da rapporti di parentela o da altri istituti giuridici (matrimonio, unione civile), attraverso appositi contratti di convivenza. Tali contratti, redatti in forma scritta e autenticati da un notaio/avvocato, possono disciplinare diversi aspetti della vita in comune: residenza, regime patrimoniale, contribuzione, ecc. Attraverso la stipula dei contratti di convivenza, i conviventi ottengono gli stessi diritti dei coniugi in materia di assistenza in carcere e in ospedale, di salute (malattia, morte, donazione organi, ecc.) e in casi di incapacità di intendere e di volere; gli obblighi reciproci sono però minori e così anche i diritti (per esempio, è esclusa la reversibilità della pensione). Il contratto di convivenza può essere risolto per accordo delle parti, recesso unilaterale, trasformazione del rapporto in matrimonio o unione civile o morte di uno dei contraenti.

In caso di morte, sono previsti dei diritti del convivente superstite in merito alla casa comune: può subentrare nel contratto di locazione o, se di proprietà del convivente defunto, può continuare a viverci per un periodo che varia dai 2 ai 5 anni, in relazione alla durata della convivenza e all'eventuale presenza di minori.

AA. VV.
Le basi di
diritto ed
economia
nell'orga-
nizzazione
del lavoro

